

— condannare la convenuta e la Scooters India Limited al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce, a sostegno della propria impugnazione, due motivi, vertenti sulla violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, e, in secondo luogo, sulla violazione delle norme procedurali da parte del Tribunale, in quanto non ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Scooters India Limited nei limiti in cui ha dichiarato il ricorso infondato.

La Scooters India Limited è titolare del marchio comunitario LAMBRETTA, registrato, tra l'altro, per «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», nella classe 12 della classificazione internazionale. La ricorrente ha presentato una domanda per la dichiarazione di decadenza del marchio, in particolare per i prodotti rientranti nella classe 12, in forza dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009, a motivo del mancato uso effettivo del marchio. Tale domanda è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'UAMI. Il ricorso presentato dalla Scooters India Limited è stato respinto, in quanto infondato, dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI. Il Tribunale ha dichiarato che l'UAMI era obbligato, per ragioni di certezza del diritto, a tenere conto dei prodotti rientranti nella classe 12 dei quali si era affermato un uso effettivo, nonostante tali prodotti non rientrassero nella definizione dei prodotti per i quali il marchio era stato registrato.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel richiedere all'UAMI di tenere conto dell'uso del marchio LAMBRETTA che si affermava essere stato fatto per alcuni prodotti, quali i pezzi di ricambio, nonostante tali prodotti non rientrassero nella definizione dei prodotti per i quali il marchio LAMBRETTA è stato registrato nella classe 12. La ricorrente afferma che, secondo una corretta interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009, solo l'uso dei prodotti che rientrano nella definizione delle indicazioni contenute nella registrazione può essere preso in considerazione. La ricorrente afferma che il Tribunale era tenuto ad applicare la sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys (IP TRANSLATOR)*.

La ricorrente afferma pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata e che il ricorso per l'annullamento della decisione controversa della commissione di ricorso deve essere respinto.

La ricorrente sostiene inoltre, come secondo motivo, che anche ammettendo che l'UAMI era obbligato a tenere conto dei prodotti rientranti nella classe 12 dei quali si è affermato un uso effettivo, il Tribunale ha commesso una violazione di natura procedurale nell'annullare, senza alcuna restrizione, la decisione controversa. Dopo aver constatato, nella sentenza impugnata, che il titolare del marchio LAMBRETTA non aveva provato un uso effettivo del marchio per i prodotti per i quali era stato registrato (obbligando tuttavia l'UAMI a tenere conto dell'uso fatto degli altri prodotti rientranti nella stessa classe), il Tribunale era tenuto a confermare la decisione controversa nei limiti in cui la commissione di ricorso non aveva constatato alcun uso effettivo dei prodotti per i quali il marchio era stato registrato.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 dicembre 2014 — Patrick Breyer/Repubblica federale di Germania

(Causa C-582/14)

(2015/C 089/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ — in prosieguo: la «direttiva sulla tutela dei dati personali» — debba essere interpretato nel senso che un indirizzo di protocollo internet (indirizzo IP), memorizzato da un fornitore di servizi in relazione ad un accesso al suo sito internet, costituisce per quest'ultimo un dato personale già nel momento in cui un terzo (nel caso di specie: un fornitore di accesso) disponga delle informazioni aggiuntive necessarie ai fini dell'identificazione della persona interessata.
- 2) Se l'articolo 7, lettera f), della direttiva sulla tutela dei dati personali osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale il fornitore di servizi può raccogliere e utilizzare i dati personali di un utente senza il suo consenso solo nella misura in cui ciò sia necessario per consentire l'effettiva fruizione del servizio di telecomunicazione da parte del rispettivo utente e per fatturarla e secondo la quale il fine di assicurare il funzionamento in generale di detto servizio non può giustificare l'utilizzazione dei dati oltre il termine della rispettiva fruizione.

⁽¹⁾ GU L 281, pag. 31.

Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2014, causa T-543/12, Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui Va)

(Causa C-597/14 P)

(2015/C 089/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa, respingendo il ricorso avverso la decisione impugnata, o rinviare la causa al Tribunale;
- condannare alle spese la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale ha violato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾ e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 ⁽²⁾ avendoli ritenuti applicabili alla fattispecie in base a criteri di valutazione erranei.